



## COMUNE DI MEZZANA

PROVINCIA DI TRENTO

Via IV Novembre 75

38020 MEZZANA (TN)

tel. 0463 757124 - fax 0463 757044

e-mail: [tributi@comune.mezzana.tn.it](mailto:tributi@comune.mezzana.tn.it)

sito internet: [www.comune.mezzana.tn.it](http://www.comune.mezzana.tn.it)

# IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) ANNO 2011

## NOTA IMPORTANTE

Prima di effettuare il calcolo dell'imposta sugli immobili di proprietà, è necessario avere a disposizione le rendite definitive assegnate dal Catasto, richiedendo eventualmente una visura catastale aggiornata della propria situazione al Comune o direttamente al Catasto (tel. 0463 902051).

Sul sito internet [www.comune.mezzana.tn.it](http://www.comune.mezzana.tn.it) (sezione Amministrazione – Tributi – ICI) è possibile effettuare automaticamente il calcolo dell'imposta, immobile per immobile, facendo attenzione ad inserire la rendita catastale corretta.

## ALIQUOTE

- **Abitazione principale e relative pertinenze\*** (vedi punto 3 - istruzioni/norme) ..... **esenti**
- **Altri fabbricati e aree fabbricabili** ..... **6 per mille**

## MODALITÀ DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

I versamenti dell'ICI possono essere effettuati:

- tramite il **modello F24** - Sezione ICI ed altri tributi locali - indicando come codice Comune "**F168**" e come codice tributo "**3904**" (ICI per gli altri fabbricati) e "**3903**" (ICI per le aree fabbricabili);
- a mezzo **bollettino di c/c postale n. 88765276** intestato a **Equitalia T.A.A.-Südtirol S.p.A. - Mezzana - TN - ICI** (pagabile anche presso la Tesoreria comunale **Cassa Rurale Alta Valdisole e Pejo**).

Il pagamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere effettuato in due rate secondo quanto segue:

**ACCONTO:** pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, da versare **entro il 16 giugno**;

**SALDO:** pari al saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, da pagare **entro il 16 dicembre**.

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in **un'unica soluzione annuale**, da corrispondere entro il 16 giugno (barrando, in questo caso, sia la casella "acconto" che la casella "saldo" del bollettino).

Il pagamento complessivo dell'importo dovuto deve essere effettuato **con arrotondamento all'euro** per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

I versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo annuo complessivo risulta **inferiore o uguale ad euro 12,00**.

## ISTRUZIONI E NORME GENERALI DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

### 1. CHI È TENUTO AL PAGAMENTO

Il contribuente che deve pagare l'ICI è il proprietario di immobili (case, fabbricati industriali, terreni fabbricabili, negozi) oppure chi, anche non residente nel territorio dello Stato, gode del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie su un immobile. Per gli immobili in leasing, il soggetto tenuto al pagamento dell'ICI è il locatario. Gli inquilini non sono tenuti al pagamento dell'ICI.

## 2. CALCOLO DELL'IMPOSTA

Per calcolare l'imposta è necessario:

- 1) determinare la base imponibile, ricavata dal valore dell'immobile secondo i seguenti parametri:
  - per i **fabbricati** si moltiplica la rendita catastale aumentata del 5%, per il coefficiente moltiplicatore stabilito in: 100 per le categorie A e C (escluse A/10 e C/1), 140 per la categoria B, 50 per le categorie A/10 e D, 34 per la categoria C/1;
  - per le **aree fabbricabili**, la base imponibile è il valore venale in comune commercio. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente la Giunta comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Per i valori relativi all'anno 2011 consultare il sito internet o contattare il Comune;
- 2) applicare alla base imponibile le aliquote stabilite anno per anno dal Comune.  
L'imposta va rapportata alla quota di possesso e ai mesi di titolarità del diritto reale; la frazione di mese superiore a 14 giorni si computa come mese intero.

## \*3. ABITAZIONE PRINCIPALE, PERTINENZE E DETRAZIONE

Con D.L. 93 del 27/05/2008 è stata disposta, a decorrere dall'anno 2008, l'esenzione ICI per l'abitazione principale e le relative pertinenze. Il Comune di Mezzana con deliberazione consiliare n. 55 del 28/12/2006, **tuttora in vigore** non avendo deliberato altrimenti, aveva, di fatto, già esentato l'imposta per queste tipologie di immobili fissando, per l'anno 2007, **l'aliquota ordinaria al 6 per mille e l'aliquota per abitazione principale e relative pertinenze al 4 per mille con una detrazione pari all'ammontare dell'imposta dovuta.**

Sono considerate pertinenze le unità immobiliari (ad. es. cantine, box, posti macchina coperti e scoperti) classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale, anche non appartenenti allo stesso fabbricato. Nel caso che all'abitazione principale siano asservite più pertinenze, il beneficio del presente articolo è esteso a tutte le unità immobiliari di pertinenza.

## 4. ASSIMILAZIONI AD ABITAZIONE PRINCIPALE DELLE UNITÀ IMMOBILIARI DATE IN USO GRATUITO A FAMILIARI

Le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il 1° grado, nonché fratelli e sorelle, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente.

Per il coniuge non assegnatario, che sia in tutto o in parte titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento dell'immobile, è assimilabile all'abitazione principale l'unità immobiliare assegnata all'altro coniuge a seguito di provvedimento di separazione coniugale o di divorzio.

Sono considerate abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa sia tenuta a disposizione.

## 5. RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

È prevista la riduzione del 50% dell'ICI nel caso che il fabbricato sia dichiarato inagibile o inabitabile. La riduzione è applicabile solo se il fabbricato non risulti utilizzato e limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussistono le condizioni di inagibilità o inabitabilità. Per le modalità di applicazione della riduzione consultare il Regolamento comunale sull'ICI pubblicato sul sito internet del Comune o contattare gli uffici comunali.

## 6. DICHIARAZIONI

La dichiarazione ICI, nei casi in cui risulti obbligatoria (es. aree fabbricabili), deve essere presentata al Comune entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui sono intervenute le variazioni.

## 7. RAVVEDIMENTO OPEROSO

Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze il versamento dell'imposta, è soggetto ad una sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato.

Tuttavia, resta salva la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'istituto del "ravvedimento operoso", **pagando nei 30 giorni successivi alla scadenza** di legge l'imposta, gli interessi moratori sull'imposta calcolati giornalmente al tasso legale e una sanzione pari al **3%** sull'ammontare dell'imposta tardivamente versata. Se il versamento viene effettuato **con ritardo superiore ai 30 giorni**, ma entro un anno dalla scadenza del termine stabilito per il versamento, la sanzione è pari al **3,75%**.